



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ.

Roma, data del protocollo

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE DI

TRENTO e BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

e, per conoscenza

ALL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

ROMA

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Segreteria del Dipartimento

AL DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE
GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE
STRUMENTALI E FINANZIARIE

SEDE

OGGETTO: Art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Effetti del pagamento in misura ridotta sulla sanzione accessoria. Parere dell'Avvocatura Generale dello Stato.

Come è noto, il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, individua una serie di misure urgenti per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 che possono essere adottate su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, con facoltà di modularne l'applicazione in aumento o in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del virus, in funzione della migliore tutela della salute pubblica quale primario interesse generale della collettività.



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

L'art. 4 del suddetto decreto-legge n. 19/2020 delinea il quadro sanzionatorio per la violazione delle misure di contenimento del contagio effettivamente disposte, prevedendo prevalentemente sanzioni amministrative, pecuniarie e interdittive, e, solo nei casi più gravi, una sanzione penale.

In particolare, per le violazioni che riguardano specifiche attività ricreative, commerciali o professionali, oltre alla sanzione pecuniaria, è sancito che si applichi anche la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

Tanto premesso, si è posta la questione relativa agli effetti del pagamento in misura ridotta sull'applicazione della cennata sanzione accessoria.

Più precisamente, è stato chiesto di chiarire se la sanzione accessoria debba essere comunque applicata nel caso in cui il trasgressore provveda al pagamento della sanzione pecuniaria ridotta.

L'Avvocatura Generale dello Stato, interessata al riguardo, nell'affrontare il tema, parte dall'analisi della situazione emergenziale che il Paese sta vivendo, tradottasi in condizioni di peculiare svantaggio soprattutto per alcune categorie di esercenti l'attività commerciale o d'impresa, maggiormente colpite sotto il profilo economico.

Quindi, l'Organo legale si sofferma sulla disciplina recata dal comma 3, dell'art. 4. Tale disposizione, da un lato, delinea il procedimento di applicazione della sanzione amministrativa, rinviando, per quanto non specificato dalla medesima norma, alle previsioni dettate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689; dall'altro, con riferimento al pagamento in misura ridotta, rimanda all'art. 202, commi 1, 2 e 2.1, del Codice della strada, di cui al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Ciò posto, secondo l'Avvocatura Generale, il richiamo a quest'ultima norma deve intendersi riferito alla sola determinazione del *quantum* della sanzione pecuniaria in misura ridotta – che è minore applicando il criterio previsto dal Codice della strada rispetto a quello individuato dalla legge n. 689/1981 – e non anche alla parte in cui è stabilita la possibilità dell'irrogazione delle eventuali sanzioni accessorie.

Viene, infatti, argomentato che la legge n. 689/1981, essendo improntata alla deflazione del contenzioso, assegna al pagamento in misura ridotta la funzione di estinzione dell'intera procedura, se meramente amministrativa, precludendo la trasmissione del rapporto come pure la possibilità di un eventuale, successivo ricorso.

Per effetto di tale impostazione, quindi, il pagamento della sanzione principale in termini più favorevoli, provocando la definizione del procedimento, non lascerebbe residuare, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 689/81, alcun potere di irrogazione delle sanzioni accessorie.

Da ultimo, il citato Organo legale evidenzia come il legislatore, per scongiurare il rischio di una reiterazione degli illeciti che si risolve nel mero pagamento in misura ridotta, abbia previsto il raddoppio della sanzione pecuniaria e l'applicazione della sanzione accessoria nella misura massima per chi incorre più volte nella violazione delle misure indicate (art. 4, comma 5, cit.)



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

Attesa la rilevanza della materia, caratterizzata da profili applicativi di valenza generale, le predette osservazioni sono state sottoposte alla valutazione delle competenti articolazioni dipartimentali di questo Dicastero che hanno ritenuto di condividere l'orientamento interpretativo espresso dall'Organo di consulenza legale.

Per completezza, si sottolinea che tali conclusioni non incidono sull'operatività del medesimo art. 4 del decreto-legge n. 19/2020, laddove, al comma 4, riconosce all'organo accertatore della violazione la possibilità di disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni ove si renda necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione dell'illecito.

Nel partecipare le suesposte considerazioni, si segnala alla particolare attenzione delle SS.LL. l'esigenza di assicurare la puntuale e corretta attuazione dell'indirizzo ermeneutico enucleato.

IL CAPO DI GABINETTO

F. Fratini

a 8